



COMUNE DI ARMENO

Provincia di Novara

 28011 - Piazza della Vittoria n. 11
 Tel. 0322/900106 - fax 0322/900013
 protocollo@comune.armeno.no.it
 armeno@cert.ruparpiemonte.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 37 del 06/04/2023

OGGETTO:

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023/2025

L'anno duemilaventitre addì sei del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta in Videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LAVARINI MARA MARIA - Sindaco	Sì
2. BUZIO CARLO - Vice Sindaco	Sì
3. FRASCOIA ORIETTA - Assessore	No
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Partecipa il Segretario Comunale BOGGI DOTT. GIOVANNI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco LAVARINI MARA MARIA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75: *“(...) 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente; 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;*

VISTE in tal senso le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente, da aggiornarsi successivamente nel corso dell'annualità 2023 con i valori certi emersi a seguito del riaccertamento residui 2022;

RILEVATO che il decreto-legge 34/2019 e in sua applicazione il D.M. 17 marzo 2020, ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali innovativo rispetto al sistema previgente introdotto dall'art.3 del d.l. 90/2014;

CONSIDERATO che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

PRESO ATTO che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 24,47% sulla base del rendiconto 2021 e al 22,68% in base al riaccertamento residui 2022 e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo “valore soglia” secondo la classificazione indicata dal D.M. all’articolo 4, tabella 1 che equivale al 27,60%;

RILEVATO che secondo l’art. 4 comma 2 del citato decreto *“i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”*.

CONSIDERATO inoltre che per effetto dell’art. 5, in sede di prima applicazione per l’anno 2021, il D.M. limita il potenziale importo incrementale di spesa di personale in misura pari alla percentuale indicata nella tabella 2, calcolata sul consuntivo 2019 che equivale al 28% nell’anno 2022 e al 29% nell’anno 2023;

VERIFICATO che a tale valore si possono sostituire in alternativa, sempre nel rispetto del tetto dato dal primo “valore soglia”, le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 (PARERE MEF-RGS PROT. 12454/2021);

RILEVATO che il Comune di Armeno dispone di un margine di potenziale maggiore spesa per il 2022 pari a € 44.314,18 e per il 2023 a parità di entrate pari a € 70.250,64;

ACCLARATO in base alla circolare esplicativa dell’11/09/2020 che la percentuale annuale assorbe quella dell’anno precedente;

RILEVATO pertanto che il Comune di Armeno dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari a € 70.250,64, fino al raggiungimento del primo valore soglia;

PRESO ATTO che risultano vacanti n. 1 posizione Area Istruttori C.C.N.L. 16/11/2022 (ex categoria C1) tempo indeterminato e pieno – area demografici, n. 1 posizione Area Istruttori C.C.N.L. 16/11/2022 (ex categoria C1) tempo determinato e parziale, n. 1 posizione Area Operatore Esperto C.C.N.L. 16/11/2022 (ex categoria B3) tempo pieno e

indeterminato – area tecnica manutentiva e n. 1 posizione Area Operatori (ex categoria A) a tempo indeterminato e parziale – area tecnica manutentiva;

RITENUTO pertanto di definire i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025, secondo il seguente programma di assunzioni:

- Per l'annualità 2023, provvedere all'assunzione di n. 1 Istruttore C.C.N.L. 16/11/2022 (ex categoria C1) tempo determinato e parziale, di n. 1 Istruttore C.C.N.L. 16/11/2022 (ex categoria C1) tempo indeterminato e pieno – area demografici in sostituzione cessazione, n. 1 Operatore Esperto C.C.N.L. 16/11/2022 (ex categoria B3) tempo pieno e indeterminato in sostituzione cessazione – area tecnica manutentiva e n. 1 Operatore (ex categoria A) a tempo indeterminato e parziale – area tecnica manutentiva;
- Per l'annualità 2024, sostituzione eventuali cessazioni;
- Per l'annualità 2025, sostituzione eventuali cessazioni;

DATO ATTO che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il "valore soglia" sopra citato;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 562 legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore del 2008;

VISTA la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 13/11/2021, modificata con delibera Giunta Comunale n. 49 del 05/07/2022, "APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024";

VISTO l'art. 16 della legge 183/2011 e l'art. 33 del d.lgs. 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

VISTO l'art. 6 comma 6 del d.lgs. 165/2001 che prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità ex d.lgs. 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

PRESO ATTO che è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, attraverso le certificazioni prodotte dai singoli responsabili apicali dell'Ente, conservate in atti, e tale ricognizione ha dato esito negativo;

VERIFICATO che è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2023-2025 con deliberazione di Giunta Comunale 36 del 06/04/2023;

DATO ATTO che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al D.M. 8 maggio 2018, la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

RILEVATO che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento, rientra nella programmazione finanziaria già esistente, in quanto prevede la sostituzione di posti già coperti dal punto di vista contabile, e pertanto si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 562 della legge 296/2006, senza impegnare ulteriori somme resisi disponibili in ragione dell'evoluzione normativa post limiti 2008;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 d.lgs. 267/2000;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto che il parametro finanziario previsto dal d.l. 34/2019 e dal D.M. 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" del 27,60% di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 24,47% sulla base del rendiconto 2021 e al 22,68% in base al riaccertamento residui 2022;
2. di prendere atto che di conseguenza il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del valore soglia, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 17 aprile 2020 è pari a € 70.250,64 per l'annualità 2023;
3. di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2023/2025, prevedendo:

- Per l'annualità 2023, provvedere all'assunzione di n. 1 Istruttore C.C.N.L. 16/11/2022 (ex categoria C1) tempo determinato e parziale, n. 1 Istruttore C.C.N.L. 16/11/2022 (ex categoria C1) tempo indeterminato e pieno – area demografici in sostituzione cessazione, n. 1 Operatore Esperto C.C.N.L. 16/11/2022 (ex categoria B3) tempo pieno e indeterminato in sostituzione cessazione – area tecnica manutentiva e n. 1 Operatore (ex categoria A) a tempo indeterminato e parziale – area tecnica manutentiva;
 - Per l'annualità 2024, sostituzione eventuali cessazioni;
 - Per l'annualità 2025, sostituzione eventuali cessazioni;
4. di dare atto che il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 del citato D.M. 17 marzo 2020, senza impegnare ulteriori somme resisi disponibili in ragione dell'evoluzione normativa post limiti 2008;
 5. di autorizzare per il triennio 2023/2025 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
 6. di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

Successivamente, con voti unanimi favorevoli la Giunta Comunale dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
- firmato digitalmente -
LAVARINI MARA MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
- firmato digitalmente -
BOGGI DOTT. GIOVANNI